

COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 30 del 08/03/2020

Oggetto : EMERGENZA COVID-19 - PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri;
- i consigli emanati dal Ministero della Salute pubblicati sul sito web cui si rimanda <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> attivando il seguente numero verde di emergenza di pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni **1500**;
- che anche la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla cittadinanza **800909699**;
- che il sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile della tutela della salute di tutti gli abitanti e può adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- che sul territorio comunale, segnatamente in via M. Ruggiero, vi è il mercato rionale settimanale;

RICHIAMATE

- le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di cui al sito web www.who.int;
- le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data 3 febbraio 2020;
- il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 6 febbraio 2020;


VISTO

- il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state impartite le misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come "Corona virus" – COVID-19;
- le ordinanze della Regione Campania n.n 1, 4, 6, 7 e 8/2020;
- i DPCM 4.3.2020 e 8.3.2020;

VISTE le precedenti ordinanze n. 27 del 6.3.2020 e 29 del 7.3.2020 con le quali venivano adottate misure per il contenimento della diffusione del virus;

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, emanando ulteriori disposizioni configurandosi la necessità di porre rimedio alla continuazione dell'emergenza epidemiologica adottando misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" in tutto il territorio del Comune di Meta, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti ulteriori misure di contenimento:


- 1) Tutti i cittadini che hanno fatto ingresso nel Comune di Meta con decorrenza 7.3.2020 e fino al 3.4.2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia hanno l'obbligo:
 - di comunicare tale circostanza al Comune ed al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizi odi sanità pubblica territorialmente competente;
 - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
 - di osservare il divieto di spostamento e viaggi;
 - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - in caso di comparsa di sintomi di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente detenzione.
- 2) Ai concessionari di trasporto pubblico locale ed ai titolari di autorizzazione NCC è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e della Unità di crisi regionale i nominativi dei viaggiatori, relativamente dalle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate dal comma 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 dell'8.3.2020;
- 3) In aggiunta alle misure precedentemente adottate è disposta con decorrenza immediata e fino al 3.4.2020 la sospensione sul territorio comunale delle seguenti attività:
 - Piscine, palestre e centri benessere anche a carattere privato;
- 4) Di prorogare quanto altro disposto dalle precedenti ordinanze sindacali fino al 3 Aprile p.v.;

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, al Servizio di Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all'Arma dei Carabinieri della Stazione competente e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. competente, entro 60 giorni oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Tito Giuseppe
(sottoscritto digitalmente)